



AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.  
38121 Trento - Via Berlino, 10 - Tel. +39 0461 212611

data  
prot. n.  
rif. nota

Spett.li  
Regione del Veneto  
Direzione Ambiente e Transizione Ecologica  
Unità Organizzativa Qualità dell'Aria e Tutela  
dell'Atmosfera

PEC: [ambiente@pec.regione.veneto.it](mailto:ambiente@pec.regione.veneto.it)

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Direzione Generale per le autostrade e la vigilanza sui  
contratti di concessione autostradale  
Ufficio Ispettivo Territoriale di Bologna

PEC: [uit.bologna@pec.mit.gov.it](mailto:uit.bologna@pec.mit.gov.it)

PF/FT/VI/MLA/VOG

**OGGETTO:** Istanza di autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003, di un impianto di produzione di biometano da digestione anaerobica di biomasse vegetali, sottoprodotti agroindustriali e reflui zootecnici, di capacità produttiva pari a 500 Smc/h, con successiva immissione in metanodotto Snam.  
Localizzazione: Vigasio (VR), strada privata traversa Via dei Ronchi s.n.c..  
**Proponente:** BIOMETHAN GREEN PARK 2 Soc. Agr. S.r.l  
**Riferimenti autostradali:** Autostrada del Brennero - A22  
Tipologia di interferenza:  
- opere sulla fascia di rispetto della carreggiata sud: progr. km 237+100 ÷ 237+500

La presente fa riferimento alla nota prot. n. 0279986 del 06/06/2025 della Regione del Veneto-Unità Organizzativa Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera, con la quale tale amministrazione, facendo seguito alla precedente corrispondenza (intercorsa a partire dal 14/03/2024, data dell'originaria comunicazione di avvio del procedimento):

- ha richiamato la nota prot. regionale n. 211763 del 02.05.2024, con cui è stato fissato il termine finalizzato all'acquisizione da parte delle Amministrazioni coinvolte degli atti di assenso di competenza che confluiranno nel provvedimento conclusivo ovvero delle proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza di Servizi e con cui è stato comunicato che il medesimo procedimento restava sospeso fino all'espletamento della procedura di evidenza relativa all'apposizione del VPE - Vincolo Preordinato all'Esproprio;

- ha richiamato le note di cui ai protocolli regionali nn. 177284 del 07.04.2025 e 189807, 190293, 191025 del 14.04.2025 con cui la Ditta Proponente ha trasmesso ulteriori integrazioni consultabili copiando e incollando nel browser il seguente link:

<https://sharing.regione.veneto.it/index.php/s/JawTsnFBSA2RA52>

- ha considerato che l'espletamento della procedura di evidenza relativa all'apposizione del VPE – Vincolo Preordinato all'esproprio si è conclusa;

- ha, infine, richiesto agli enti di trasmettere entro 20 giorni i pareri/ determinazioni di competenza.

Il sopra citato termine ha, pertanto, **scadenza il 26 giugno 2025**.

La presente fa altresì riferimento alla nota n. 14050 del 19/05/2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Direzione Generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali, con la quale sono state definite le procedure per l'espressione del parere di competenza delle Società



AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.

segue foglio prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Concessionarie autostradali nell'ambito delle Conferenze di servizi.

\* \* \*

**Circa la completezza dell'elenco degli Enti invitati a partecipare alla fase conclusiva della Conferenza di servizi**

Sulla base di quanto indicato sulla nota prot. n. 0279986 del 06/06/2025, l'Unità Organizzativa Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera non pare aver coinvolto nell'attuale fase conclusiva del procedimento l'Ufficio Ispettivo Territoriale di Bologna (UIT\_Bo) della "Direzione Generale per le Autostrade e la vigilanza sui contratti di concessione autostradale" (DGAVICCA) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che pure era stato incluso in una delle precedenti note regionali (prot. 211763 del 02/05/2024) e risultava pure in indirizzo nelle precedenti note prot. 15739 del 20/05/2024 e prot. 2024-22594 del 12/07/2024 con cui la scrivente Società Concessionaria aveva comunicato la necessità che venissero forniti da parte del Proponente chiarimenti/integrazioni.

Si ricorda all'Amministrazione Procedente che in base alle disposizioni normative di cui agli articoli 21, 25, 26 e 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii. che disciplinano il rilascio di autorizzazioni per lavori sulle fasce di rispetto stradali (necessaria nel caso in oggetto), tali autorizzazioni nel caso delle autostrade in concessione governativa non possono essere rilasciate se non sulla base di un apposito provvedimento dell'Ente Concedente, oggi da identificarsi nella citata DGAVICCA del MIT, all'interno della quale l'Ufficio Ispettivo Territoriale di Bologna (PEC: [uit.bologna@pec.mit.gov.it](mailto:uit.bologna@pec.mit.gov.it)) tratta delle pratiche relative alle autorizzazioni di cui al citato articolo del d.lgs. 285/1992 per la tratta autostradale di competenza della scrivente Società. Pertanto, qualora la Conferenza si concludesse sulla base dell'invito rivolto ai soli Enti identificati sulla citata nota, essa non produrrebbe gli effetti di legge con riferimento all'autorizzazione di cui ai sopra indicati articoli del d.lgs. 285/1992 recante il codice della strada.

Allo Sportello Unico si evidenzia quanto sopra, chiedendo pertanto, ove non fosse già stato provveduto in tal senso con distinta comunicazione, di voler invitare anche l'Ente sopra citato a partecipare alla attuale fase conclusiva della Conferenza e di darne notizia alla scrivente Società.

Cionondimeno la scrivente Società Concessionaria autostradale esprime con la presente il proprio parere riguardo a quanto di propria competenza.

\* \* \*

**Disamina della documentazione**

La documentazione via via fornita dal Proponente e messa a disposizione dalla Regione sull'apposito sito è stata scaricata e visionata da funzionari della scrivente Società.

Per una sintetica descrizione del luogo d'intervento in relazione all'autostrada e per una sommaria descrizione dell'impianto progettato, si rinvia al contenuto della nota prot. 15739 del 20/05/2024 di questa Società.

Con riferimento alle richieste di integrazione di questa Società, il Proponente ha fornito i seguenti chiarimenti e documenti integrativi:

<b>Richiesta di Autostrada del Brennero</b>	<b>Riscontro del Proponente</b>
Documentazione di approfondimento in merito all'eventuale applicabilità della Direttiva Seveso (Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n°105) relativamente allo stoccaggio di gas infiammabili.	<i>"Si veda la nota sull'applicabilità delle norme del D.Lgs 105/2015 all'impianto di produzione di biometano in allegato: <b>DES-774-T-Relazione 105-R0</b>"</i>
Valutazione dell'entità degli effetti prevedibili di un'esplosione del gas in deposito (considerato che l'autostrada dista solo 60 m). Lo studio di approfondimento dovrà essere redatto in forma di relazione tecnica asseverata.	<i>"Si veda la relazione sul rischio esplosione in allegato: <b>DES-774-U-Rischio esplosione-R0</b>"</i>

Per fornire risposta alla prima richiesta di questa Società, la ditta Proponente ha fornito il documento con sigla "DES-774-T-Relazione 105-R0", intitolato "Applicabilità delle norme del D.Lgs



AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.

segue foglio prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

105/2015 all'impianto di produzione di biometano". La relazione è stata redatta il 23/12/2024 dall'ing. Alberto Bassi direttore di Delta Engineering Services di Ferrara, società di ingegneria attiva nel settore energetico ed ambientale. La relazione conclude che *"Il quantitativo massimo di biogas presente in stabilimento in condizioni operative ordinarie ... è pari a poco meno di 13 tonnellate (incluso anche il biometano presente nell'impianto di upgrading e a valle di esso), valore minore della soglia inferiore di 50 tonnellate"*.

Per fornire risposta alla seconda richiesta, la ditta Proponente ha fornito il documento con sigla "DES-774-U-Rischio esplosione-R0", intitolato "Relazione sul rischio di esplosione". La relazione è stata redatta il 23/12/2024 dallo stesso ing. Alberto Bassi. In relazione alla probabilità di accadimento dell'evento incidentale la relazione precisa che esso *"è da qualificare come 'Accadimento molto improbabile', con frequenza associata tra  $10^{-5}$  e  $10^{-4}$  eventi per stabilimento e per anno"*. La frequenza di  $10^{-4}$  eventi per stabilimento e per anno equivale a 1 evento ogni 10.000 anni. La frequenza di  $10^{-5}$  eventi per stabilimento e per anno equivale a 1 evento ogni 100.000 anni.

La relazione conclude che *"l'estensione della zona di danno per lesioni reversibili (sovrappressione di 30 Mbar) a seguito di esplosione di biogas contenuto nei digestori primari e secondari di progetto si estende fino a 91 metri da questi, e che pertanto il tracciato dell'Autostrada del Brennero non è interessato dalla suddetta area di danno"* (dichiarazione asseverata dell'ing. Bassi).

La scrivente Società Concessionaria autostradale, in relazione alla relazione sul rischio di esplosione e alla individuazione della zona di danno, rileva che la zona di danno per lesioni reversibili è stata individuata senza fare riferimento al danno connesso alla specifica situazione della presenza – subito al di là del perimetro dell'area interessata dalla sovrappressione di 30 Mbar – di una infrastruttura autostradale su cui circolano mezzi ad elevata velocità e senza una specifica valutazione del rischio cinetico connesso ai prevedibili effetti dell'onda d'urto sui mezzi in movimento.

Ritiene che al fine di rendere il progetto autorizzabile, tenendo conto di tale rilievo, sia possibile impartire la prescrizione che il Proponente realizzi lungo il perimetro est dell'area di impianto rivolto verso l'autostrada, un'opera di protezione da dimensionare in modo tale da ridurre in modo significativo la sovrappressione in caso di esplosione, in corrispondenza della carreggiate autostradali.

### **Rilievi circa specifiche indicazioni riportate in alcuni elaborati**

L'elaborato "DES-774-I-Relazione prevenzione incendi" riporta la prevista posizione della recinzione di progetto come indicato nella seguente figura (riportata completa della propria legenda):



Figura 2 - Dintorni dell'area di pertinenza dell'impianto di progetto (in rosso il perimetro della recinzione dello stabilimento)

Sul lato est, prospiciente l'autostrada, la recinzione dello stabilimento è qui prevista alla distanza di 60 metri dall'autostrada, ossia ad una distanza pari all'estensione della fascia di rispetto autostradale.

Nella rappresentazione grafica compresa nella *Relazione prevenzione incendi*, la fascia di rispetto autostradale è quindi esterna all'area dello stabilimento/impianto.



AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.

segue foglio prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_




Invece nell'elaborato "DES-774-420-Planimetria attività soggette" (riportato qui a sinistra) per l'impianto/stabilimento che è oggetto dell'attività 1.1.C, ossia "stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm<sup>3</sup>/h", il perimetro dell'area oggetto della citata attività è rappresentato includendovi anche la fascia di rispetto autostradale, che risulta pertanto interna all'area dello stabilimento/impianto.

L'insieme degli elaborati descrittivi delle opere e dei depositi di progetto in realtà non prevede alcuna opera/deposito all'interno della fascia di rispetto autostradale, fatta eccezione unicamente per una vasca di

laminazione delle acque piovane.

Per tutta la fascia entro i 60 metri dal confine autostradale la documentazione non indica dunque alcuna modifica all'uso dell'area attualmente in essere, che è un uso agricolo.

La descrizione della "vasca di laminazione interrata naturale" è compresa nella tavola "DES-774-320-Particolari Acque" di cui si riporta il seguente stralcio.



Si tratta dunque di una vasca ricavata nel terreno naturale con rivestimento (in materiali anch'essi naturali) unicamente in corrispondenza dell'argine e del piede dello stesso. Il rivestimento sarà dello spessore di 30 cm e sarà costituito da sassi di dimensione 15-30 cm semplicemente appoggiati su un tessuto non tessuto.



AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.

segue foglio prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Un ulteriore documento del Proponente conferma che egli intende realizzare l'impianto di produzione di biometano da biomasse "al di fuori della fascia" di rispetto autostradale, fatta eccezione unicamente per la citata "vasca di laminazione interrata naturale". Si tratta dell'elaborato intitolato "*DES-774-08-Autostrada Brennero-Risposta quesito*", che riporta (oltre alla risposta di questa Società al quesito allora formulato) il quesito stesso, inviato dallo Studio di Ingegneria incaricato dal Proponente alla scrivente Società, a mezzo email in data 31/01/2023, che comprende una significativa indicazione circa la posizione dell'impianto rispetto alla fascia di rispetto autostradale:

Tale vasca sarà a servizio di un impianto di produzione di biometano da biomasse in progetto che si intende realizzare al di fuori di tale fascia.

**Stralcio dal quesito, con descrizione delle opere, inviato dallo Studio Delta Engineering Services il 31/01/2023 [elaborato "*DES-774-08-Autostrada Brennero-Risposta quesito*"]**

Considerato tutto quanto sopra riportato, è evidente che sull'elaborato "*DES- 774-420-Planimetria attività soggette*" il perimetro dell'attività soggetta a controllo di prevenzione incendi 1.1.C dovrà essere rettificato ed indicato in corrispondenza del limite della fascia di rispetto autostradale, in modo da non includere la fascia di rispetto autostradale nel perimetro dell'impianto. L'elaborato pertanto dovrà essere revisionato.

Inoltre l'impianto/stabilimento al cui interno è prevista l'attività 1.1.C dovrà esser dotato di autonoma e continua recinzione anche sul lato est, con posizionamento di tale recinzione in corrispondenza del limite della fascia di rispetto autostradale (a 60 metri dal confine autostradale). Intorno alla vasca di laminazione interrata potrà essere realizzata una recinzione che però non dovrà oltrepassare la linea a 30 metri di distanza dalla recinzione autostradale.

Non può essere autorizzata ai sensi del codice della strada la realizzazione di tratti di recinzione nella fascia da 0 a 30 metri dal confine autostradale.

### **Parere della Società Concessionaria ai fini dell'autorizzazione**

Ciò premesso, questa Società concessionaria autostradale esprime **parere favorevole**, e ritiene autorizzabili gli interventi in favore della ditta BIOMETHAN GREEN PARK 2 Soc. Agr. S.r.l, ai sensi degli artt. 21, 26 e 27 del codice della strada (d.lgs. 285/1992), come descritti nei seguenti elaborati di interesse ai fini del rilascio della suddetta autorizzazione, **con le prescrizioni** di seguito elencate e il tutto **subordinato all'accettazione** da parte del Proponente **delle condizioni** elencate da ultimo:

### **Elaborati di interesse ai fini del rilascio dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 21, 26 e 27 del d.lgs. 285/1992:**

- nome file: DES-774-115-Distanze-R0. Prot. Regione 684682 del 27/12/2023;
- nome file: DES-774-320-Particolari Acque-R0. Prot. Regione 684682 del 27/12/2023;
- nome file: DES-774-I-Relazione prevenzione incendi-R0. Prot. Regione 684684 del 27/12/2023;
- nome file: DES-774-420-Planimetria attività soggette-R0. Prot. Regione 684684 del 27/12/2023;
- nome file: DES-774-335-Layout con mitigazioni-R0. Prot. Regione 268472 del 4/6/2024;
- nome file: DES-774-T-Relazione 105-R0. Prot. Regione 3819 del 7/1/2025;
- nome file: DES-774-U-Rischio esplosione-R0. Prot. Regione 3819 del 7/1/2025.

### **Prescrizioni:**

1) L'elaborato "*DES- 774-420-Planimetria attività soggette*" dovrà essere revisionato e nella versione riveduta il perimetro dell'attività soggetta a controllo di prevenzione incendi 1.1.C dovrà



AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.

segue foglio prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

essere indicato in corrispondenza del limite della fascia di rispetto autostradale (60 m dal confine autostradale), in modo da non includere la fascia di rispetto autostradale nel perimetro dell'impianto.

2) L'impianto/stabilimento al cui interno è prevista l'attività 1.1.C dovrà essere dotato di autonoma e continua recinzione anche sul lato est, con posizionamento di tale recinzione in corrispondenza del limite della fascia di rispetto autostradale (a 60 metri dal confine autostradale). Intorno alla vasca di laminazione interrata potrà essere realizzata una recinzione che però non dovrà oltrepassare la linea a 30 metri di distanza dalla recinzione autostradale. Il Proponente dovrà fornire un elaborato con i nuovi tracciati delle recinzioni sul lato est, conforme alle indicazioni sopra riportate.

3) Non devono essere realizzati tratti di recinzione nella fascia da 0 a 30 metri dal confine autostradale.

4) Il Proponente dovrà realizzare lungo tutto il perimetro est dell'area di impianto rivolto verso l'autostrada, un'opera di protezione (tomo in terra o muro di contenimento o combinazione di entrambi) da dimensionare in modo tale da ridurre in modo significativo la sovrappressione in caso di esplosione, in corrispondenza della carreggiate autostradali. Nessuna di tali opere dovrà essere realizzata nella fascia da 0 a 30 metri dal confine autostradale. Le eventuali opere diverse dal semplice tomo in terra dovranno essere realizzate fuori dalla fascia di rispetto autostradale (60 m).

5) Per l'impianto di illuminazione esterno dovranno essere utilizzate sorgenti luminose cut-off ad emissione solo verso il basso.

**Condizioni:**

1) L'autorizzazione è subordinata alla veridicità e attendibilità della documentazione tecnica fornita dalla Proponente BIOMETHAN GREEN PARK 2 Soc. Agr. S.r.l ed in particolare, ma non esclusivamente, del contenuto delle relazioni "DES-774-T-Relazione 105-R0" e "DES-774-U-Rischio esplosione-R0". Per l'elaborato DES- 774-420 dovrà essere fatto riferimento alla versione riveduta in base alla prescrizione n. 1.

2) BIOMETHAN GREEN PARK 2 Soc. Agr. S.r.l si obbliga per sé e per gli aventi causa, ad eseguire la regolare manutenzione di tutte le opere, incluse le opere a verde costituenti la mitigazione mediante opere a verde, compresa la tempestiva sostituzione di eventuali fallanze;

3) BIOMETHAN GREEN PARK 2 Soc. Agr. S.r.l si obbliga per sé e per gli aventi causa, a riconoscere ed a rimborsare tutte le spese che Autostrada del Brennero S.p.A. dovesse incontrare per eventuali danni derivanti alle opere autostradali ed alle relative pertinenze, in dipendenza dall'autorizzazione;

4) BIOMETHAN GREEN PARK 2 Soc. Agr. S.r.l si obbliga per sé e per gli aventi causa, a tenere sollevati Autostrada del Brennero S.p.A. e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da qualunque danno alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo, molestia od azione che potesse essere promossa da terzi in conseguenza del rilascio dell'autorizzazione;

5) BIOMETHAN GREEN PARK 2 Soc. Agr. S.r.l si impegna, in caso di trasferimento a terzi della titolarità dell'impianto, ad ottenere da parte del terzo il rilascio nei confronti di Autostrada del Brennero SpA e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di un atto di accettazione delle medesime condizioni e a trasmetterlo ai predetti soggetti.

In caso di perfezionamento del procedimento di Autorizzazione Unica mediante Conferenza dei Servizi, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, il presente parere, eventualmente integrato dalle determinazioni dell'Ente Concedente (MIT - D.G. per le Autostrade – Ufficio Ispettivo Territoriale di Bologna) assumerà valenza di autorizzazione ai sensi degli artt. 21, 26 e 27 del codice della strada (d.lgs. 285/1992).

Il citato effetto autorizzativo sarà però sospeso fino a che la ditta Proponente non avrà reso alla Società Autostrada del Brennero formale accettazione di tutte le condizioni.



AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.

segue foglio prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

\* \* \*

Le valutazioni della scrivente Società Concessionaria autostradale, come esposte nel presente atto, potranno essere autonomamente integrate da parte della D.G. per le Autostrade e la Vigilanza sui Contratti di Concessione Autostradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, cui in ogni caso competono le determinazioni finali in ordine all'autorizzazione dei lavori nella fascia di rispetto autostradale.

Distinti saluti

IL DIRETTORE TECNICO GENERALE  
(ing. Carlo Costa)

Allegati:

- nota prot. n. 279986 del 06/06/2025 della Regione del Veneto - Unità Organizzativa Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera;
- nota prot. n. 15739 del 20/05/2024 di Autostrada del Brennero SpA;

Lett087\_MIT-VCA-UIBo+RegioneVeneto-Biomethan-parere\_vog.docx